



# *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## **Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

VISTO l'art. 37, paragrafo 1, lett a) del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»*;

TENUTO CONTO che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

VISTE le «Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;

VISTE altresì le nuove FAQ sul RPD in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Gruppo articolo 39 in Allegato alle Linee guida sul RDP), pubblicate il 15 dicembre 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la «Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali», elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

CONSIDERATO che il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD;

CONSIDERATO altresì che il RPD opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'articolo 39, e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del citato RGPD;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'articolo 6 bis, che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525, recante «Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca»;
- RITENUTO di individuare il Responsabile della protezione dei dati del Ministero nella persona della Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – la quale è in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta, ai sensi di quanto previsto dal RGPD. In particolare, la Dott.ssa Antonietta D'Amato possiede un'adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 5, del RGPD, avendo maturato significative e pluriennali esperienze in tale ambito;
- CONSIDERATO che la Dott.ssa Antonietta D'Amato, all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale ha reso una dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella sezione «Amministrazione trasparente»;
- CONSIDERATO altresì che la Dott.ssa Antonietta D'Amato non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'articolo 38 del RGPD, dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.M. 30 giugno 2014, n. 525, né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente.



# *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DECRETA

## Articolo 1

La Dott.ssa Antonietta D'Amato, Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali è designata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

## Articolo 2

1. La RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. I compiti della Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Al fine di sostenere la RPD nell'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a:

- a) mettere a disposizione della RPD le risorse necessarie a garantire lo svolgimento ottimale dei propri compiti;
- b) non rimuovere o penalizzare la RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- c) garantire che la RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

### Articolo 3

1. L'incarico di RPD conferito alla Dott.ssa Antonietta D'Amato deve intendersi come aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale ed è pertanto da considerarsi remunerato nell'ambito del trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Considerato il carattere aggiuntivo dell'incarico, la durata della designazione è pari a quella dell'incarico dirigenziale cui accede la nomina di cui al presente decreto.

Il presente provvedimento, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è trasmesso all'Organismo interno di valutazione, per quanto di competenza.

Il nominativo e i dati di contatto della RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

LA MINISTRA

*Sen. Valeria Fedeli*